



# COMUNE DI MEDOLAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

N° 108/01 R.A.P.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA  
CHE LA PRESENTE VIENE  
PUBBLICATA ALL'ALBO CO-  
MUNALE DAL 10.05.2001  
AL 25.05.2001

IL MESSO COMUNALE

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

# INDICE

- ART. 1	PAG. 1
- ART. 2	PAG. 1
- ART. 3	PAG. 2
- ART. 4	PAG. 2
- ART. 5	PAG. 2
- ART. 6	PAG. 3
- ART. 7	PAG. 3

### ART. 3

L'Amministrazione comunale effettuerà il servizio di raccolta direttamente al domicilio dei cittadini delle seguenti tipologie di rifiuto:

- carta e cartone
- dei contenitori in plastica P.E., P.V.C., P.E.T.
- vetro
- lattine e barattolame
- organico compostabile (mater-b)
- indifferenziato (sacco verde)

La raccolta avrà cadenza bisettimanale o mensile, e sarà pubblicizzata in dettaglio con apposita informativa prima dell'inizio del servizio.

### ART. 4

Tutti i rifiuti di cui all'art. 1, esclusi quelli previsti dall'art. 3, dovranno essere conferiti a cura dei cittadini presso la piazzola ecologica comunale e in località Torre nei giorni e negli orari stabiliti, ad eccezione dei prodotti farmaceutici inutilizzati che andranno depositati nella campana ubicata in prossimità della farmacia. Potranno essere conferiti in piazzola ecologica direttamente dai cittadini anche i rifiuti: carta-cartone, contenitori in plastica, vetro, lattine e barattolame.

### ART. 5

E' tassativamente vietato conferire nei sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici ( sacco verde) frazioni di rifiuti oggetto dell'obbligatoria raccolta differenziata e precisamente oggetti in vetro o metallici, contenitori in plastica per liquidi, carta o cartone puliti, scarti alimentari (putrescibile), erba e scarti del verde dei giardini, polistirolo e chellopan da imballaggio.

Ogni infrazione al presente articolo sarà punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000=.

Qualora il peso del sacco destinato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici e non risulti costituito per oltre il 20% di frazioni di rifiuti oggetto dell'obbligatoria raccolta differenziata, l'infrazione sarà punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000= a L. 2.000.000=.

## **ART. 6**

E' vietato l'abbandono lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti sopracitati in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. Ogni infrazione al presente articolo sarà punito con una sanzione amministrativa da L. 200.000= a L. 2.000.000= .

## **ART. 7**

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni delle leggi statali e locali vigenti in materia.